

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 2 marzo 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962¹ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 3b cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. e, e^{bis} ed f nonché 4 lett. e ed f

² L'obbligo di portare il casco di cui al capoverso 1 non è applicabile:

- e. ai conducenti e passeggeri di motoveicoli la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita;
- e^{bis}. ai conducenti e passeggeri di motoveicoli la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure la cui velocità è superiore ai 25 km/h fino a un massimo di 45 km/h in caso di pedalata assistita; devono portare un casco per ciclisti omologato secondo la norma EN 1078²;
- f. ai ai conducenti e passeggeri di slitte a motore che portano un casco sportivo omologato conformemente alle norme EN 1077³ o EN 1078.

⁴ L'obbligo di portare il casco di cui al capoverso 3 non è applicabile:

- e. ai conducenti di motoveicoli la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita;
- f. ai conducenti di motoveicoli la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure la cui velocità è superiore ai 25 km/h fino a un massimo di 45 km/h in caso di pedalata assistita; devono portare un casco per ciclisti omologato secondo la norma EN 1078.

¹ RS 741.11

² Il testo di tali norme può essere ottenuto presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

³ Il testo di tali norme può essere ottenuto presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

Art. 5 cpv. 4

⁴ Commette un'infrazione alle norme della circolazione il conducente che supera la velocità massima prescritta per la categoria cui appartiene il suo veicolo; ciò non vale per i conducenti di ciclomotori.

Art. 20a cpv. 1 lett. a e b nonché 4

¹ Le persone disabili e coloro che le trasportano possono godere delle seguenti facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» (allegato 3 n. 2 OSStr⁴):

- a. parcheggiare per tre ore al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di parcheggio; devono comunque essere sempre osservate le limitazioni di parcheggio di cui all'articolo 19 capoversi 2-4;
- b. parcheggiare per un tempo illimitato nei parcheggi;

⁴ Il contrassegno di parcheggio per persone disabili va apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

Art. 63 cpv. 5

Abrogato

Art. 67 cpv. 2 lett. b

² Il carico per asse non può superare:

- b. per un asse semplice trainato di:
 1. raccogliatrici agricole con pneumatici larghi (art. 27 cpv. 1^{bis} OETV⁵) 14,00
 2. altri autoveicoli 11,50

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2012.

2 marzo 2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ RS 741.21

⁵ RS 741.41